

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2493 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 2023****relativo al trattamento nei conti nazionali dell'IVA non riscossa a causa di frode IVA e insolvenza (divario tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo) per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non riscossa è una delle questioni contemplate dal regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione <sup>(2)</sup> che definisce l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica per garantire l'affidabilità, l'eshaustività e la comparabilità dei dati sul reddito nazionale lordo (RNL) a prezzi di mercato.
- (2) Per garantire l'affidabilità, l'eshaustività e la comparabilità dei dati relativi all'RNL è necessario chiarire il trattamento nei conti nazionali dell'IVA non riscossa a causa di frode IVA e insolvenza.
- (3) Tale trattamento può imporre una rettifica della componente del divario tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo imputabile all'evasione senza complicità degli acquirenti («senza complicità») e all'IVA non riscossa a causa di insolvenza.
- (4) Gli aggregati RNL e le loro componenti dovrebbero essere comparabili tra gli Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e norme contabili del sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) stabilito dall'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (5) Il trattamento previsto dalla decisione 98/527/CE, Euratom della Commissione <sup>(4)</sup> dovrebbe essere sostituito con il presente regolamento di esecuzione, tenendo conto dei risultati del lavoro svolto su tale questione nell'ambito della verifica dell'RNL.
- (6) È pertanto opportuno abrogare la decisione 98/527/CE, Euratom.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516,

<sup>(1)</sup> GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione, dell'8 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione 98/527/CE, Euratom della Commissione, del 24 luglio 1998, relativa al trattamento della frode sull'IVA (divario tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo) nei conti nazionali (GU L 234 del 21.8.1998, pag. 39).

